

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/CGF
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 285/CGF– RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. RICCARDI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 487/321PF11-12/SP/BLP DEL 23.7.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

Il sig. Maurizio Riccardi, che all'epoca dei fatti in contestazione rivestiva la qualifica di amministratore delegato della F.C. Piacenza S.p.A., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento afflittivo irrogatogli dalla Commissione Disciplinare Nazionale all'esito del procedimento attivato a seguito di deferimento della Procura Federale, descritto in epigrafe.

Si è contestato al rag. Riccardi di aver avuto ripetutamente contatti con il sig. Gallo Luigi, collaboratore di tale avv. Gianfranceschi, a far data dal luglio 2011, malgrado lo stesso fosse sottoposto alla sanzione disciplinare dell'inibizione temporanea dal febbraio 2011 al febbraio 2013. Oggetto degli incontri era, da un lato, la cessione di quote societarie della F.C. Piacenza e, dall'altro, quello di acquisire nello staff tecnico della medesima società un direttore sportivo ed un allenatore, nonché tesserare calciatori.

Nell'impugnata decisione (e nel suo atto presupposto) si assume che il Riccardi, in virtù del suo inserimento nel mondo calcistico, unitamente ad altro soggetto “non poteva(no) non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito.”

Alla decisione, nel merito, la Commissione Disciplinare è giunta dopo aver respinto un'istanza di rinvio del dibattimento “sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento”.

Di tanto si duole il reclamante ribadendo anche in questa sede, in via preliminare, la cennata questione di rito ribadendo di non aver potuto avere piena conoscenza degli atti del procedimento in relazione a seri problemi di salute, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. A tal proposito, chiede che la decisione della Commissione Disciplinare sia annullata con rinvio degli atti al giudice di prime cure.

Nel merito, contesta decisamente, ricostruendo in maniera analitica il quadro degli incontri avuti con il Gallo, anche alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in istruttoria, l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale e condivisa dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In particolare, assume che il Gallo non avrebbe mai svolto alcun ruolo di intermediazione nel trasferimento di quote societarie, né si sarebbe occupato del tesseramento di calciatori o tecnici e che i contatti del Riccardi erano sempre e soltanto col probabile acquirente, avv. Gianfranceschi.

Per tale motivo si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità della decisione impugnata, il suo annullamento e, in subordine, ridurre la sanzione irrogata.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato l'avv. Galli, in rappresentanza del reclamante, pure presente e l'avv. Giua per la Procura Federale, i quali hanno illustrato ampiamente le ragioni a sostegno delle rispettive pretese. La difesa del reclamante ha anche chiesto di poter depositare un documento relativo alla effettiva data di un soggiorno del sig. Riccardi in albergo situato nei pressi del capoluogo lombardo.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a sostegno del reclamo proposto, ritiene, in primo luogo, inammissibile e comunque irrilevante la documentazione depositata in apertura di riunione; infondata l'eccezione di rito ma fondato, nel merito il reclamo e, come tale, suscettibile di accoglimento.

La Corte, come detto, in via preliminare non può condividere l'eccezione proposta in rito dal reclamante, riguardante l'asserita violazione del suo diritto di difesa, derivante dalla ritardata ricezione degli atti, richiesti solo in data 28 dicembre 2012 per dichiarati seri problemi di salute del sig. Riccardi.

Sul punto la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 30 comma 8 C.G.S., la parte ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti sino al termine del quinto giorno precedente la discussione. Nel caso specifico si apprezza che il sig. Riccardi ha ricevuto il provvedimento di fissazione della riunione (del 10 gennaio 2013) il 18 ottobre 2012. Ha, però, lasciato trascorrere circa 70 giorni prima di avanzare richiesta di "ricevere" copia degli atti e tale inerzia non può che essere definita colpevole, totalmente ascrivibile al rag. Riccardi – anche alla luce del certificato medico allegato -, in una con la semplice riflessione che il diritto della parte di prendere visione ed estrarre copia degli atti non può mai tradursi in un dovere giuridico dell'Organo di Giustizia di far "pervenire" gli atti stessi nel tempo "preteso" dalla parte stessa, che ben poteva, da ultimo, diligentemente attivarsi per la loro diretta acquisizione.

Condivisibile è, pertanto, il rigetto espresso dalla C.D.N., che questa Corte conferma, valutandolo immune da censure.

Nel merito, però, le doglianze del reclamante sono meritevoli di accoglimento.

La Procura Federale ha chiesto (e ottenuto) la sanzione oggi in esame articolando la sua accusa sulla violazione, oltreché della generale regola posta dall'art. 1, comma 1 C.G.S., del precetto posto dall'art. 10, comma 1 dello stesso testo normativo.

La sostanza del comportamento lesivo sarebbe rappresentata, da un lato, dal fatto che il Riccardi avrebbe intrattenuto rapporti con il sig. Gallo, tesserato inibito, consistiti in riunioni (alle quali partecipavano anche il Presidente della società Garilli e, dall'altra parte, il sig. Gianfranceschi) finalizzate a concludere un contratto di cessione di quote societarie del sodalizio piacentino.

Dall'altro per aver consentito al Gallo, durante il periodo di c.d. "calciomercato" del 2011, di prendere contatti, nell'interesse del F.C. Piacenza, con il sig. Marco Lanna (al quale era stato proposto l'incarico di Direttore Sportivo) e con il sig. Francesco Monaco (per quello di allenatore della prima squadra).

Elemento unificatore delle due condotte sarebbe stata la consapevolezza – o almeno la conoscibilità –, da parte del Riccardi, dello *status* di inibito del sig. Gallo.

Al riguardo giova osservare, in primo luogo che, per quanto riguarda la prima contestazione, afferente il trasferimento di quote sociali, la specifica fattispecie risulta priva di copertura normativa.

Recita, infatti, l'art. 10, comma 1 C.G.S. " *1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto*".

Appare evidente a questa Corte che il parametro legale ha riguardo ad una serie di atti – vietati ai tesserati inibiti - riguardanti il trasferimento, cessione o tesseramento di calciatori e/o tecnici, senza alcun riferimento a quelle relative all'acquisto/cessione di partecipazioni azionarie (come nel caso di specie).

Né, potrebbe obiettarsi, tale fattispecie potrebbe considerarsi attratta nel novero delle attività *latu sensu* vietate perché, per quelle specificatamente elencate, è prevista la sanzione dell'inefficacia degli atti; sanzione che *tout court* non potrebbe, ovviamente, prevedersi per contratti di diritto privato esplicanti efficacia anche al di fuori del contesto federale.

La conseguenza è che, ad avviso di questa Corte, la contestazione è stata mal posta e non può essere condivisa.

Per quanto riguarda, invece, la censura di aver consentito al sig. Gallo, di svolgere attività di “mercato” nell'interesse del F.C. Piacenza S.p.A., essa, pur trovando positivo riscontro normativo, appare però sfornita di adeguata prova.

L'impianto accusatorio ha un primo riferimento genetico nella relazione del collaboratore federale il quale, nel suo rapporto del 14 aprile 2012, dopo aver ricostruito i fatti e riferito i risultati dell'attività istruttoria svolta, conclude asserendo che “Non paiono esservi dubbi sul fatto che il Gallo avesse il ruolo di consulente dell'avv. Gianfranceschi...” e, soprattutto che – non essendo il Riccardi una persona “sprovveduta”- “Non appare, infatti facilmente sostenibile che una persona a tutti nota nel mondo del calcio, quale è il Gallo – se non altro per i provvedimenti disciplinari comminati a suo carico dalla C.D.N. – fosse del tutto sconosciuta al Riccardi...”.

Da quanto precede il Procuratore Federale, nel suo atto di deferimento, accusa l'odierno reclamante di non avere ottemperato al suo “onere di comportarsi in maniera più diligente nella scelta delle controparti di riferimento” e la Commissione Disciplinare Nazionale irroga la sanzione poiché “Risulta altresì fondata l'incolpazione di... e Riccardi che, in quanto persone compiutamente inserite nell'ambiente calcistico non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito”.

La Corte, pur consapevole che in materia di prova “*per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*”(TNAS lodo Job/FIGC del 27.3.2013), deve rilevare che nella fattispecie si è giunti ad un deferimento e ad una condanna sulla base di una presunzione *iuris tantum* che, invero, appare priva di idonea concretezza poiché mancano quegli elementi (presuntivi appunto) di gravità, precisione e concordanza che supportano il convincimento del giudicante sulla ragionevole certezza della verità del fatto addebitato.

Nessuno pone in dubbio che il sig. Gallo sia stato sempre figura *a latere* dell'avv. Gianfranceschi, vero soggetto interessato a rilevare il controllo del sodalizio e, conseguentemente, alla costruzione di un idoneo apparato tecnico.

Né sembra esservi dubbio che il Gallo si sia adoperato, in prima persona ma sempre quale *longa manus* del Gianfranceschi, per condurre proficuamente le trattative.

Dalle modalità di svolgimento di queste attività, peraltro per conto di persona non destinataria di provvedimenti afflittivi, dai meri “trascorsi” del Gallo riportati dalla stampa locale e dalla propria capacità imprenditoriale, il Riccardi avrebbe dovuto “sospettare” di avere di fronte a sé un soggetto inibito.

Ad avviso di questa Corte si è in presenza di un salto logico tra premesse e conclusione.

Mancano, infatti, ad un obiettivo scrutinio, quei requisiti che rappresentano i presupposti per l'idoneo impiego del ragionamento inferenziale che conduce alla “prova” del fatto.

Insufficiente appare l'affermazione che il soggetto inibito era sicuramente “noto” a tutti nell'ambito del comparto federale e/o sportivo e che il Riccardi “non poteva non sapere” in ragione della carica rivestita. Affermazione, quest'ultima, che appare apodittica soprattutto quando non fornita – come in questo caso - di valide, corroboranti argomentazioni sostanziali circa la dedotta impossibilità dell'ignoranza.

Carente è, pertanto, quel nesso logico consequenziale per cui dal fatto noto (l'attività del Gallo e i rapporti col Riccardi) possa giungersi all'affermazione – attraverso presunzioni semplici – della inverosimiglianza del fatto assunto come ignorato (la sua inibizione).

L'oggettiva insufficienza del complesso degli elementi probatori descritti costituisce, pertanto, il fondamento del convincimento di questa Corte che la decisione gravata sia meritevole di annullamento, con consequenziale effetto caducante sull'irrogata sanzione.

Il ricorso del sig. Maurizio Riccardi dev'essere, pertanto, accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Riccardi Maurizio annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG.RI:

1) CALC. GIUSEPPE BENINCASA;

2) SIG. ANTONIO AIELLO,

PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE:

a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.;

b) DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 8 C.G.S. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S..

NOTA N. 5078/609PF10-11AM/MA DEL 21.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

Con atto del 21 febbraio 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1) *Giuseppe Benincasa*, tesserato all'epoca dei fatti alla FC Catanzaro S.p.A., per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 1, C.G.S. in quanto pur essendo a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, C.G.S., del provvedimento sanzionatorio a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro S.p.A., a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3 novembre 2010 (Com. Uff. n. 25), sottoscriveva un contratto economico con il Sig. Antonio Aiello in un momento successivo alle ore 13.26 del 10 novembre 2010 quando quest'ultimo risultava inibito;

b) art. 1, comma 1, C.G.S. per aver apposto sul contratto economico, redatto sul "modello-tipo" previsto dalle norme federali e contraddistinto dal n. 1002MV1817 2010/11 (scaricato dal sito della Lega Pro il 10 novembre 2010), la data di stipula non veridica del 21 ottobre 2010 al fine di dare validità ad un contratto inefficace in quanto sottoscritto con persona inibita;

c) art. 1, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello un contratto economico con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11, senza un ragionevole motivo in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per la evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte, tentando di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a proprio favore e con conseguente danno economico per la Società Catanzaro;

2) *Antonio Aiello*, Amministratore Unico all'epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 8, C.G.S. per aver stipulato un contratto con il calciatore Giuseppe Benincasa nel periodo in cui era inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per effetto della decisione della C.D.N. del 3 novembre 2010 (Com. Uff. n. 25); nonché dell'art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, C.G.S. per aver concorso alla violazione ascritta al calciatore Giuseppe Benincasa;

b) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver sottoscritto un contratto economico con il Sig. Giuseppe Benincasa con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11 in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per l'evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte tentando così di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a favore del calciatore e con il consequenziale danno per la Società Catanzaro.

Nel giudizio disciplinare, il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato

preliminarmente di rinunciare per il Benincasa ai capi di incolpazione sub a) e b), e per l'Aiello al capo di incolpazione sub a), insistendo invece per il primo (Benincasa) al capo di incolpazione sub c) e per il secondo (Aiello) al capo di incolpazione sub b) per i quali ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Benincasa: squalifica di mesi 3 ed ammenda di €30.000,00;
- per Antonio Aiello: inibizione di anni 1 ed ammenda di €20.000,00.

La Commissione ha ritenuto che il contratto aggiuntivo per la Stagione Sportiva 2010/2011 cui si fa riferimento nei capi di incolpazione rimasti in vita (c) per Benincasa, (b) per Aiello, trova conferma nell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale in epoca successiva al 30 giugno 2011. E ciò perché solo alla fine del mese di Ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l'ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (Stagione Sportiva 2010/2011) e 0902MV2619 (Stagione Sportiva 2009/2010), atti che costituiscono sicuramente attività di indagine. Appare dunque che, anche per gli unici capi di incolpazione rimasti in piedi, la Procura Federale ha agito in violazione dei termini perentori posti dall'art. 32 C.G.S. che impone al comma 11 n. 1 che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale (che nella fattispecie non risultano essere state richieste).

Di conseguenza la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento disposto nei confronti dei Sigg.ri Giuseppe Benincasa e Antonio Aiello.

Avverso tale decisione (Com. Uff. n. 79 del 3/4/2013) proponeva ricorso il Procuratore Federale Vicario della F.I.G.C., deducendone l'erroneità.

Ad avviso del ricorrente la richiesta effettuata dalla Procura Federale alla Lega Pro e la risposta relativa alla data ed all'ora di scaricamento del modulo contrattuale, effettuata oltre il termine previsto per la conclusione delle indagini, non presenta alcuna connessione logica ed alcuna rilevanza probatoria ai fini della precisa ed articolata contestazione delle violazioni disciplinari contestate al Benincasa sub c) ed all'Aiello sub b).

Le evidenze probatorie a tali residue violazioni disciplinari derivano tutte dagli accertamenti derivanti dall'attività di indagine svolta nei termini previsti C.G.S. e conclusa con la relazione del collaboratore della Procura Federale in data 21 giugno 2011 e dagli altri atti relativi all'indagine allegati al deferimento ciascuno dei quali indica una data certa antecedente al *30 giugno 2011*.

Si evidenzia che l'istruttoria della Procura Federale è stata avviata a seguito della comunicazione pervenuta alla Procura Federale in data 15 dicembre 2010 inviata dal Presidente della Lega-Pro con la quale si segnalava che, in data 18 maggio 2010 è stato depositato dalla società un contratto economico tra Giuseppe Benincasa e la F.C. Catanzaro S.p.A. che prevedeva una retribuzione lorda di € 34.330,00 per la stagione 2009/2010 ed € 20.457,00 per la stagione 2010/2011, ratificate dalla Lega Pro; in data 15 novembre 2010 è stato depositato dal calciatore Giuseppe Benincasa un secondo contratto economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/2011, stipulato tra le stesse parti che prevede una retribuzione lorda di € 69.086,00; la Lega Pro ha predisposto il 30 novembre 2011 una lettera di annullamento di tale secondo contratto, non ratificato "...stante la grave situazione economica finanziaria in cui versa la società Catanzaro che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati".

Il 4 aprile 2011 il calciatore G. Benincasa ha depositato presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio fallimentare, domanda d'insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione del credito per complessivi E 46.263,25 pari alle mensilità non pagate dei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011, producendo in allegato alla predetta domanda il contratto stipulato il 14 maggio 2010 con decorrenza 3 maggio 2010, come appare dalla copia della domanda consegnata in atti dal curatore fallimentare della Società F.C. Catanzaro S.p.A.; lo stesso calciatore non ha mai depositato il contratto stipulato nella data presunta del *21 ottobre 2010* all'atto di insinuazione al passivo, poiché non è stato ratificato dalla Lega Pro.

Si evidenzia, tuttavia, nei motivi di ricorso che le gravissime difficoltà economiche e finanziarie della Società Catanzaro erano molto note, sin dalla stagione 2009/2010, anche in relazione all'attenzione della stampa ed al mancato adempimento dei pagamenti alle scadenze

previste.

E si conclude che, in questa situazione la stipula di un nuovo contratto economico con il calciatore Giuseppe Benincasa che prevedeva un incremento del compenso in misura pari al 337% nel momento in cui la società non era in grado di erogare neppure quello in essere da molti mesi, appare in contrasto con il principio della corretta gestione sancita dall'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., come evidenziato anche dalla decisione eccezionale della Lega Pro di non ratificare il contratto stesso; in considerazione dell'evidente stato di decozione della società, la stipula del contratto economico tra il sig. Antonio Aiello, legale rappresentante della società, e il calciatore Giuseppe Benincasa non poteva che avere la conseguenza di danneggiare la società e di determinare i presupposti di un immotivato beneficio in favore del calciatore in sede sportiva e in sede civilistica: fine non conseguito solo per effetto della decisione della Lega pro di non ratificare il contratto; la circostanza che il vantaggio economico non si sia realizzato non esclude la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere.

Nelle controdeduzioni la difesa del Benincasa afferma la correttezza della sentenza impugnata in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha puntualmente evidenziato come l'attività di indagine svolta dall'Organo inquirente, anche in relazione ai punti c) e b) del deferimento si riferisce comunque al rinnovo della posizione contrattuale tra il calciatore Giuseppe Benincasa e la Società Catanzaro calcio S.p.A. – avvenuto nel mese di ottobre 2010 – e come tale "trova conferma nell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale in epoca successiva al 30 giugno 2011...". E si richiama una sentenza della Corte di Giustizia Federale che in un caso analogo ha dichiarato improcedibile l'intero deferimento. D'altronde i termini ex art. 32 C.G.S. devono necessariamente essere riferiti all'intera attività inquirente svolta nell'ambito dell'indagine, senza poter suddividere "*ab libitum*" e con inammissibili valutazioni postume se quell'atto sia utile all'una o all'altra ipotesi violativa, se l'indagine è proseguita oltre il termine con atti aventi indiscutibilmente valenza di indagine le Commissioni adite dovranno sancire l'improcedibilità dell'intero deferimento, così come è avvenuto nel caso di specie. In ogni caso si deve considerare inesistente la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S..

La Procura Federale ha effettuato uno sforzo ermeneutico per poter ideare una fattispecie violativa inesistente e peraltro fondata unicamente su personali supposizioni, congetture, suggestioni e ragionamenti inequivocabilmente dettati da una ingiustificata ricerca di motivi per condannare ad ogni costo il soggetto deferito.

La Procura Federale pretenderebbe di limitare la libertà negoziale delle parti e sindacare il merito di un atto di autonomia privata, in spregio ai principi di rango costituzionale.

Nulla poteva far presagire il fallimento della Società, poiché in ogni momento il socio di riferimento avrebbe potuto versare nuova liquidità, come sempre avvenuto in precedenza e come avviene in tutte le realtà della categoria; significativo il silenzio sul tema della riunione dei soci del novembre 2011 che denota ulteriormente l'assenza di ogni concreto e certo segnale di una imminente decozione della società. Viene fatto di rilevare, poi, che con ogni probabilità la situazione dava garanzie anche alla Lega Pro la quale, nel successivo mercato di gennaio 2011, ha ratificato i nuovi acquisti della società, poi fallita alcuni mesi dopo.

Il ricorso non appare fondato.

La sentenza della Commissione disciplinare nazionale non merita censura alcuna poiché effettua un'esatta ermeneusi dell'art. 32, comma 11 n. 1 C.G.S. in sintonia con quanto già affermato da questa Corte di Giustizia Federale con decisione Com. Uff. n. 210 CGF (2012/2013), che ribadisce quanto già sentenziato precedentemente (cfr. Com. Uff. n. 192/CGF-2012/2013) operando un sottile distinguo tra attività di indagine e acquisizione di atti amministrativi o decisioni di giustizia sportiva sopravvenuti.

Nell'attività di indagine si compiono atti finalizzati ad accertare un fatto o un comportamento solo ipotizzato o non completamente dimostrato (ricerca della prova).

Nel caso di specie, rispetto ad un'attività di indagine che doveva essere compiuta entro il termine perentorio (art. 38, comma 6 C.G.S.) del 30 giugno 2011 (in quanto non era stata richiesta alcuna proroga eccezionale alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale), solo alla fine del mese di ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l'ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (Stagione

Sportiva 2010/2011) e 0902MV2619 (Stagione Sportiva 2009/2010). E tale documentazione non costituiva mera acquisizione di documentazione amministrativa che si aggiungeva ad un fatto già provato in modo non equivoco, ma sostanziava il riscontro documentale di atti privi ancora di contorni ben definiti e probanti.

A prescindere dalla frammentazione di un deferimento abbastanza discutibile, la presunzione di una conoscenza dello stato di crisi economico-finanziaria della Società e di un accordo fraudolento tra il Benincasa e l'Aiello non è suffragata da elementi di prova univoci ed incontrovertibili.

A ben guardare, poi, come sottolinea la difesa, che costituisse quasi un fatto notorio la decozione della Società, è contraddetto dal fatto che la Lega Pro, nel successivo mercato di gennaio 2011, ha ratificato i nuovi acquisti della F.C. Catanzaro S.p.A., poi fallita alcuni mesi dopo.

Come conseguenza della reiezione del ricorso della Procura Federale, va pienamente confermata la sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

3. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/CARPI DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)

La società ricorrente, con il ricorso presentato in data 20.5.2013, propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda per €6.000,00 inflittagli in seguito alla gara del 5.5.2013 disputata a Lecce tra le squadre Lecce/Carpi (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7 maggio 2013).

Dal Rapporto del Commissario di Campo sig. Francesco Ronchi emerge che sostenitori del Lecce introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo senza conseguenze; gli stessi sostenitori al termine della gara lanciavano nel recinto di gioco in direzione dei sostenitori della squadra avversaria una bottiglia d'acqua vuota, senza conseguenze; i medesimi, durante la gara, intonavano cori inneggianti di discriminazione razziale verso un calciatore di colore della squadra avversaria che usciva dal campo perchè sostituito.

La parte ricorrente pur riconoscendo il disvalore delle condotte poste in essere contesta l'applicazione errata da parte del Giudice Sportivo delle norme di riferimento. La società nel ricorso ritiene innanzitutto di dover distinguere le condotte in fattispecie separate da dover sussumere nelle norme.

Per quanto attiene alla intonazione di cori inneggianti alla discriminazione razziale la ricorrente propone di interpretarli in un significato più autentico di mera manifestazione di dissenso in ordine alla condotta dell'atleta al momento della sostituzione. In riferimento alle fattispecie illecite di cui agli articoli 11 e 12 C.G.S. , al fine di mitigare le conseguenze pregiudizievoli ricadenti sulla società, la parte ricorrente ritiene che nel caso di specie sussistono congiuntamente, con valore esimente, le circostanze attenuanti menzionate dall'art. 13 lett. a), b) ed e).

La società Lecce S.p.A. chiede, pertanto, a codesta Corte di Giustizia Federale di annullare/revocare la delibera del Giudice Sportivo in oggetto anche solo parzialmente in riferimento al capo relativo all'intonazione di cori inneggianti alla discriminazione razziale ed, in subordine, di ridurre la sanzione comminata.

La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORIA SIMONE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CUNEO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., con atto in data 20 maggio 2013 - previo preannuncio del 15 maggio 2013 -, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara inflitta al calciatore Simone Loria in relazione alla partita Feralpisalò/Cuneo del Girone A della prima Divisione, disputata il 12 maggio 2013, con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 172 del 12 maggio 2013, pubblicato il 14 maggio 2013.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo:

Il calciatore Simone Loria, “dopo una decisione tecnica dell'arbitro, si rivolgeva al medesimo urlandomgli sul viso e spingendolo con entrambe le mani all'altezza del petto, facendolo indietreggiare di qualche passo; espulso, inseguiva l'arbitro, minacciandolo con il pugno chiuso e costringendolo ad allontanarsi; raggiunto nuovamente il direttore di gara lo spingeva per due volte senza conseguenze; infine, allontanato dai compagni di squadra, lo offendeva ripetutamente”.

Nel supplemento di rapporto dell'Arbitro, sig. Gianluca Ceccarelli, si legge che “Al 37' del II T. Loria Simone n. 4, perché: dopo aver convalidato la terza rete al FeralpiSalò il Loria si avvicinava a me urlandomi nella faccia e spingendomi con entrambe le mani all'altezza del petto facendomi indietreggiare di qualche passo. A quel punto estraggo il cartellino rosso e lo mostro al Loria. Per cercare di evitare discussioni corro verso il centro del campo per prendere posizione e riprendere il gioco; ma il Loria invece di uscire dal terreno di gioco decideva di inseguirmi e con fare minaccioso mi raggiungeva; a quel punto venivo minacciato col pugno chiuso della sua mano destra e per evitare di essere colpito, decidevo di correre per qualche metro in un'altra zona di campo per mantenermi a distanza. Ma ancora una volta venivo raggiunto e minacciato verbalmente e ben due volte venivo spinto dal Loria con le mani una volta sul petto e una volta sulla spalla senza mai provocarmi dolore.

Dopo tutto ciò intervengono due compagni di squadra del Loria che a fatica riescono a portarlo a distanza da me.

Il Loria abbandonava il terreno di gioco dicendomi: <<Sei una testa di cazzo, figlio di troia, io non ho niente da perdere>>”.

A sua volta il Commissario di Campo ha riferito che “Il giocatore n 4 del Cuneo Loria Simone, al 37° del secondo tempo, dopo esser stato espulso dal direttore di gara, ha inseguito lo stesso con atteggiamento intimidatorio, mettendo la mano sul corpo dell'arbitro (spingendolo anche se in modo non particolarmente violento). Anche il rappresentante della Procura Federale sig. Massara ha rilevato l'accaduto. L'arbitro, sentito a fine gara, ha informato di aver subito anche un'aggressione verbale. Vista la distanza, non mi è stato possibile sentire quanto il giocatore Loria ha detto all'arbitro”.

L'appellante, con l'atto di gravame, ha sostenuto tra l'altro che “pur consapevole della valenza del referto del Direttore di gara, tuttavia preme alla società esponente rilevare come la condotta del nostro tesserato, per quanto censurabile, non abbia assunto i connotati descritti dal Direttore di gara. ...

Il sig. Loria ha sicuramente protestato allorquando il direttore di gara decideva di non fischiare un fallo favore della propria squadra. Tale mancato provvedimento seguiva alla espulsione per doppia ammonizione di un proprio compagno di squadra al 20' del secondo tempo, che quindi lasciava in inferiorità numerica la squadra; dette proteste, tuttavia, per quanto scomposte, sono

state solo verbali e critiche, rivolte esclusivamente alla direzione del direttore di gara, ma mai ingiuriose ed offensive.

Inoltre il sig. Loria dopo essere stato espulso per tale reazione, ha solo appoggiato la propria mano sul braccio dell'arbitro come per richiamare la sua attenzione, ma giammai con l'intento violento di colpire il medesimo. Non corrisponde pertanto a verità che il calciatore appoggiava le mani sul petto dell'arbitro facendolo indietreggiare né tantomeno che lo rincorreva con il pugno chiuso, né che una volta raggiunto nuovamente metteva le mani sul petto e sulla spalla. Nulla di tutto questo!"

A conferma di tale assunto, la società appellante ha sostenuto che "lo stesso rapporto del Commissario di Campo conferma la versione del sig. Loria in quanto nel riportare l'accaduto cita testualmente:

<<dopo essere stato espulso dal direttore di gara ha inseguito lo stesso con atteggiamento intimidatorio, mettendo la mano sul corpo dell'arbitro (spingendolo anche se in modo non particolarmente violento)>>.

Le macroscopiche differenze tra quanto riportato nel proprio supplemento dall'arbitro e quanto descritto dal Commissario di Campo, non possono che indurre codesta Ecc.ma Corte di Giustizia a riconsiderare la condotta del nostro tesserato e per l'effetto ridurre adeguatamente la sanzione ad egli irrogata.

Ed invero, confrontando i due rapporti si evince chiaramente quanto segue:

- Il commissario di campo non descrive alcun accadimento prima del provvedimento di espulsione del Loria; il che lascia legittimamente presupporre che i fatti non abbiano avuto la evoluzione descritta dall'arbitro nel proprio supplemento, altrimenti i rapporti sarebbero stati identici!

- Il commissario di campo non dice che il Loria abbia messo entrambe le mani sul petto dell'arbitro e a seguito di ciò ci sia stata l'espulsione, bensì che dopo l'espulsione il medesimo abbia messo la mano sul corpo dell'arbitro e in modo non particolarmente violento. Tale circostanza è conforme alla versione del calciatore in quanto egli ammette di aver protestato verbalmente con l'arbitro e a seguito dell'espulsione si avvicinava al medesimo mettendo la mano sul braccio, ma con il solo intento di attirare la sua attenzione in quanto arbitro, a suo stesso dire, si allontanava.

Quanto riportato dal Commissario di campo, pertanto, non fa che avvalorare la attendibilità della tesi del nostro tesserato.

Alla luce della comparazione dei rapporti sopra descritta si rileva inequivocabilmente che il sig. Loria abbia maldestramente protestato verbalmente nei confronti dell'arbitro, senza pronunciare frasi offensive, e che avendo subito il provvedimento di espulsione ha continuato a protestare nei suoi riguardi cercando di cogliere la sua attenzione poggiando la mano sul braccio dello stesso, ma senza spingerlo con le mani sul petto per ben due volte, come sostiene il direttore di gara".

Pertanto la società Cuneo Calcio ha concluso, "alla luce di quanto sopra esposto, ... anche in virtù della parziale ammissione di colpevolezza del sig. Loria riguardo ad alcuni dei fatti allo stesso contestati, confida nell'accoglimento del proprio reclamo e per l'effetto chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Federale Voglia riformare la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com Uff n. 172 del 14 maggio 2013 e pertanto Voglia ridurre la sanzione ivi irrogata nei confronti del sig. Simone Loria nella misura che riterrà di giustizia".

La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all'udienza del 31 maggio 2013, udita la relazione del componente all'uopo delegato e l'avv. Lucia Bianco, difensore dell'appellante – la quale ha insistito per l'accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

I fatti oggetto del presente procedimento non consentono di giustificare la condotta del calciatore sig. Simone Loria, né di escluderne la rilevanza ai fini disciplinari, giacché la stessa appellante, con l'atto di gravame, si è limitata a chiedere una riduzione della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo.

Del resto, il supplemento di rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1. C.G.S., fa "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Né può avere rilevanza probatoria il rapporto del Commissario di Campo, atto non è previsto tra i "mezzi di prova" disciplinati dal citato art. 35, che non può quindi smentire quanto riferito dall'arbitro nel supplemento di rapporto.

Questo Collegio ritiene, tuttavia, che la ricostruzione dei fatti da questo operata, pur costituendo un complesso di plurimi atti “di particolare violenza” e “di particolare gravità” può consentire una lieve riduzione della sanzione, tenuto conto dell’assenza di specifici precedenti dell’incolpato.

In altre parole, la vicenda in esame è connotata da una condotta verbale certamente volgare, potenzialmente idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione dell’arbitro, nei confronti del quale era riferita, e da gesti che – se pur non determinanti effetti fisici dannosi per il sig. Gianluca Ceccarelli – comunque integrano la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S..

Pertanto, questa Corte – ferma la responsabilità dell’incolpato per la violazione commessa, atteso il contesto in cui è avvenuta – in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto, ritiene di potere disporre, nel caso di specie, la riduzione della sanzione della squalifica per 7 gare effettive, comminata dal Giudice Sportivo al sig. Simone Loria, a 6 giornate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cuneo di Cuneo riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Loria Simone a 6 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/ FOLIGNO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 172/DIV del 14 maggio 2013, a seguito della gara Poggibonsi/Foligno disputata il 12 maggio 2013, ha inflitto alla U.S. Poggibonsi S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “perché propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano due fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco, nonché per lancio di alcune bottigliette senza conseguenze; al 27’ del 2° tempo propri sostenitori lanciavano verso uno degli assistenti numerose bottiglie in plastica, monetine e tappi di plastica, una bottiglia di birra vuota; tali lanci proseguivano nel corso della gara e al 38’ l’assistente veniva colpito al volto da un tappo di plastica, senza conseguenze per la persona; inoltre, i lanci venivano accompagnati da offese e minacce nei confronti della terna arbitrale; al termine della gara, quando la terna arbitrale si accingeva a lasciare lo stadio, la stessa veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che colpiva l’arbitro su una scarpa; i tre ufficiali di gara erano infine costretti a lasciare lo stadio dopo oltre 30’ minuti di attesa, con la faticosa collaborazione dei dirigenti della società Poggibonsi e dei Carabinieri; gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, un addetto federale e l’istituzione calcistica”.

Il sig. Antonello Pianigiani, Presidente della U.S. Poggibonsi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti ha proposto reclamo avverso tale provvedimento chiedendo una riduzione dell’ammenda equa e proporzionale ai fatti accaduti e che tenga conto della reale e documentata fattiva collaborazione operata dalla Società e, in particolare, dal suo Presidente.

Dal supplemento di rapporto dell’arbitro, emerge che “al termine della gara, al momento di uscire dall’impianto di gioco, intorno alle ore 17.20, una quarantina di tifosi del Poggibonsi, posizionati all’esterno dei cancelli di accesso all’antistadio, presidiavano le uscite e contestavano la terna arbitrale e il commissario di campo. La contestazione si concretizzava in numerose offese ed imprecazioni del tipo ‘chissà che fate un incidente e che morite in autostrada; disonesti; cornuti; siete la mafia; bastardi; a Teramo è stata una vergogna’. Nel contempo, cinque contestatori, sputavano ripetutamente sulla macchina con cui avevamo raggiunto il campo e uno di loro lanciava un agglomerato di asfalto (del diametro di 5 cm circa) che mi colpiva sulla scarpa destra senza alcuna conseguenza. Stante la situazione, d’intesa con il commissario di campo e con la forza dell’ordine, decidevamo di attendere all’interno dell’antistadio che gli animi dei tifosi di placasse, tramite anche il fattivo intervento del sig. Signorini Andrea (addetto all’arbitro) e del Presidente

della società locale. Alle ore 18.30, scortati dalle forze dell'ordine, lasciavamo lo stadio accompagnati dal Presidente del Poggibonsi che invitava alla calma i propri tifosi esagitati, i quali si limitavano ad applaudire in segno di scherno e ad insultarci dicendoci 'disonesti; bravi; vergogna; a morte; bastardi'. La scorta ci accompagnava fino allo svincolo 'Poggibonsi Nord' del raccordo autostradale Firenze/Siena".

Dal rapporto dell'assistente arbitrale Ilie Rizzato emerge altresì che "al 27° del 2° tempo, a seguito dell'annullamento di un goal della squadra Poggibonsi da parte del collega AA1 il pubblico locale ha cominciato a lanciare verso di me numerose bottiglie di plastica, monetine e tappi di plastica che non mi colpivano. Inoltre, è stata lanciata una bottiglia di birra vuota di vetro da 33 cl che piombava all'interno del terreno di gioco, a tre metri da me, e comunque lontana dai giocatori. Successivamente i lanci di bottiglie di plastica e monetine sono proseguiti per tutta la gara ed in una occasione, al 38° del 2° tempo, venivo colpito al volto da un tappo di plastica. Il colpo, lieve, non mi ha comportato alcun danno. Il lancio di oggetti è stato accompagnato da varie offese e minacce rivolte a me ed alla terna tipo: 'b.....', 'm.....', 'ti ammazziamo', 'non tornate a casa'."

Il Commissario di campo, nel suo rapporto, ha evidenziato, per quanto riguarda il comportamento dei sostenitori dell'U.S. Poggibonsi, che: "all'inizio della gara lanciavano nel recinto di gioco n. 2 fumogeni senza arrecare danno ad alcuno; nel corso della stessa lanciavano sempre nel recinto di gioco n. 3 bottigliette d'acqua vuote senza arrecare danno ad alcuno" e che "al termine della gara la terna arbitrale, caricate le valigie sull'auto del DG parcheggiata all'interno del recinto degli spogliatoi, mentre si apprestava a salire sull'auto è dovuta ritornare sui propri passi perché, mi riferiva l'arbitro, veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che lo colpiva su una scarpa. Da quel momento sono passati oltre trenta di minuti prima che la terna arbitrale ed io potessimo lasciare, poco dopo le ore 18.30, lo stadio senza ulteriori inconvenienti. I primi sull'auto dell'arbitro, scortata dalle Forze dell'Ordine, guidata dal Presidente della squadra locale che si è offerto come garante dell'incolumità della terna arbitrale; io, invece, ho lasciato lo stadio, per precauzione, a bordo di una macchina dei Carabinieri che mi ha portato a prendere l'auto che avevo lasciato lontano dallo stadio. Il ritardo è stato legato al fatto che una quindicina di irriducibili sostenitori locali sostava davanti al cancello del recinto degli spogliatoi minaccioso e deciso a impedire il nostro allontanamento contestando l'arbitraggio e il fatto che la gara di Teramo fosse stata sospesa per venti minuti e quindi non si sia più verificata la contemporaneità delle partite e di questo la Lega era ritenuta responsabile. Numerosi sono stati gli insulti e le offese lanciate all'indirizzo degli arbitri e del Commissario di Campo rappresentante della Lega: 'bastardi', 'speriamo che non arrivate a domani' 'bastardi di una Lega' 'Lega di m.....' 'non andrete via da qui' 'Commissario di m.....' ecc."

La Corte, inoltre, rileva che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale o dei commissari di campo eventualmente designati, per cui non possono essere ammessi come mezzi di prova atti non provenienti da organi federali.

Ne consegue che, ai fini della presente decisione, non può assumere rilievo la nota del 13 maggio 2013 della Questura di Siena – Commissariato di P.S. di Poggibonsi.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere parzialmente, con conseguente riduzione dell'ammenda inflitta alla U.S. Poggibonsi S.r.l.

In particolare, ritiene equa la riduzione della sanzione da € 10.000,00, come stabilita dal giudice sportivo, ad € 6.000,00.

A tal fine, nonostante l'elevata gravità dei fatti ascrivibili ai sostenitori del Poggibonsi avvenuti sia durante sia al termine della gara, assume indubbio rilievo il comportamento estremamente meritevole tenuto dal Presidente della squadra locale, sig. Antonello Pianigiani.

Il rapporto del Commissario di Campo, soprattutto, indica chiaramente che il Presidente del Poggibonsi si è offerto come garante dell'incolumità della terna arbitrale, ponendosi addirittura alla guida dell'auto dell'arbitro per lasciare lo stadio.

Tale comportamento, se non è ovviamente idoneo ad escludere la responsabilità della Società ospitante per la condotta tenuta dai propri sostenitori, di notevole gravità e prolungata nel tempo, è sicuramente idoneo però ad incidere sull'entità della responsabilità della Società, che ne

risulta attenuata proprio in ragione dell'apprezzabile comportamento tenuto dal suo massimo dirigente in frangenti rischiosi e ad alta emotività

Diversamente, l'eventuale incertezza sul settore di provenienza del lancio del tappo di plastica che colpiva al volto senza conseguenze l'assistente arbitrale non assume un autonomo rilievo nell'ambito della complessiva condotta dei sostenitori del Poggibonsi, connotata comunque, come detto, da notevole gravità e prolungata nel tempo, mentre, per quanto attiene all'estremamente pericoloso lancio di una bottiglia di birra vuota di vetro, ribadito che ai sensi dell'art. 35 C.G.S. possono essere ammessi come mezzi di prova solo atti provenienti da organi federali, dal rapporto dell'assistente arbitrale è ragionevole presumere che il lancio sia stato effettuato dai sostenitori della squadra locale anche perché l'episodio è temporalmente collocato a seguito dell'annullamento di un goal al Poggibonsi al 27° del secondo tempo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Poggibonsi di Poggibonsi (Siena) riduce la sanzione dell'ammenda ad €6.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

La parte ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflittagli in seguito alla gara del 12 maggio 2013 disputata a Cremona tra le squadre "Cremonese/Trapani" (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14 maggio 2013).

Dal Rapporto del Commissario di Campo sig. Franco Cassi emerge che i tifosi locali hanno fischiato per circa 30 sec. durante il minuto di raccoglimento. Dal Rapporto emerge, inoltre, che al 39° del 2° tempo un gruppo di tifosi locali lanciava il coro <<Lega Italiana figlia di puttana>> per circa 10 sec..

La ricorrente sostiene l'inesistenza dell'infrazione disciplinare, sul fondamento che l'infrazione disciplinare contestata non ha prodotto alcun evento dannoso, in quanto non è stata avvertita da nessuno all'interno dello Stadio, sostenendo, quindi, l'inesistenza del reato, allorchè si accerti l'inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso.

La società U.S. Cremonese S.p.A. nel reclamo rivolge, pertanto, istanza alla Corte di Giustizia Federale, in via principale, affinché annulli la sanzione di € 1.000,00 e, in subordine, riduca la sanzione inflitta in considerazione dell'episodicità dell'evento non avvertito all'interno dell'impianto.

La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese di Cremona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA BASSANO VIRTUS 55 ST SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI CLAUDIO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, MONZA/BASSANO VIRTUS DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 27.5.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 186/DIV del 27 maggio 2013, a seguito della gara di andata valida per i play off Monza/Bassano Virtus disputata il 26 maggio 2013, ha inflitto al sig. Claudio Rastelli, allenatore

della Bassano Virtus 55 ST S.r.l., la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso)”.

La Società Bassano, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Galli, ha proposto reclamo deducendo, in particolare, le seguenti censure:

- non attribuibilità della condotta al sig. Claudio Rastelli;
- insussistenza della natura offensiva delle espressioni ascritte al sig. Claudio Rastelli;
- difformità tra la refertazione e la qualificazione delle espressioni operata dal Giudice Sportivo Nazionale;
- corretta qualificazione delle frasi ascritte al tesserato;
- eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata.

Ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo ovvero, in via subordinata, la riforma della stessa decisione riducendo la squalifica inflitta a quella ritenuta di giustizia, anche con commutazione di una o entrambe le giornate di squalifica nella sanzione dell'ammenda.

Dal rapporto dell'arbitro emerge che al 28° del secondo tempo è stato allontanato il sig. Claudio Rastelli, allenatore del Bassano; l'arbitro rimanda al rapporto dell'assistente arbitrale.

Il rapporto dell'assistente sig. Edoardo Ficarra indica che al 28' s.t. Rastelli Claudio all. Bassano a giuoco in svolgimento usciva dall'area tecnica entrando sul rettangolo di gioco urlando “tu e l'arbitro siete due c....., vergogna”.

La Corte rileva in via preliminare che l'istanza volta a disporre l'audizione dell'assistente dell'arbitro sig. Edoardo Ficarra affinché lo stesso fornisca tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie in ordine ai fatti contestati non può essere accolta in quanto, come del resto evidenziato dalla stessa reclamante, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Pertanto, considerato che il fatto rilevato dall'Assistente arbitrale non può essere posto in discussione, occorre verificare la congruità della sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al sig. Claudio Rastelli.

In proposito, occorre considerare che l'episodio ha avuto luogo in un momento tipico della gara, in un clima di presumibile elevata tensione agonistica e ad alta emotività tanto più che trattavasi di gara dei play off, in quanto accaduto al 28° del secondo tempo ed a seguito di una fase di gioco vibratamente contestata, il che, se evidentemente non vale ad escludere il comportamento offensivo del tesserato, può essere valutato, per le eccezionali circostanze in cui è maturato, come attenuante ai fini della riduzione della sanzione della squalifica ad 1 gara effettiva.

Pertanto, la circostanza che il sig. Rastelli sia uscito, a giuoco in svolgimento, dall'area tecnica entrando sul terreno di gioco induce a ritenere congrua la commutazione della seconda giornata di squalifica in un'ammenda di €500,00.

In definitiva, la Corte accoglie in parte il reclamo proposto dalla Società Bassano e riduce la sanzione della squalifica ad 1a gara effettiva con commutazione della seconda giornata in un'ammenda di €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 St S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Rastelli Claudio a 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete